

Codice A1012A

D.D. 17 dicembre 2020, n. 628

Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. Aggiudicazione definitiva all'Operatore economico BIOS



ATTO DD 628/A1012A/2020

DEL 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

OGGETTO: Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. Aggiudicazione definitiva all'Operatore economico BIOS S.r.l. corrente in Mondovì.

Premesso che:

- il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota prot. n. 88715/A1112C del 20.12.2019, pervenuta al Settore Contratti, in data 23.12.2019 prot. n. 15020/A1305A/2.70.10, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 992 del 18.12.2019, avente ad oggetto l'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- con determinazione n. 42 del 19.2.2020 il Dirigente del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;

- dato atto che, immediatamente dopo la pubblicazione della gara l'intero territorio nazionale è entrato in lockdown con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del manifestarsi e della rapida espansione del virus denominato SARS-COVID 19, a causa del quale tutte le attività sono state bloccate e conseguentemente anche la procedura di gara è stata sospesa;

- atteso che, con successiva determinazione n. 340 del 6.8.2020, essendo terminato il periodo emergenziale, si è disposta la riapertura dei termini di gara, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 23.00 del giorno 16.9.2020;

- dato atto che nei termini prescritti sono pervenute n. 2 offerte:

1) C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.r.l.

Via Fabro, 10/12 – 10122 TORINO

2) BIOS S.r.l.

Via G.B. Beccaria, 16 – Mondovì (CN)

- dato atto che il giorno 23.9.2020, di cui a verbale reg. n. 24/2020, l'Autorità di gara, ha verificato sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti e, successivamente, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, prendendo atto che la più conveniente è risultata quella prodotta dall'Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, con un ribasso pari al 10% sull'importo a base di gara;

- atteso che il RUP ha chiuso la procedura, accogliendo la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- visto il verbale di gara reg. n. 24/20 del 23.9.2020, relativo all'apertura delle offerte, dal quali è risultata migliore offerta quella prodotta dall'Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, con un ribasso pari al 10% sull'importo a base di gara;

- vista la nota del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro prot. n. 123792/A1112C del 17.11.2020, pervenuta al Settore Contratti in data 18.11.2020 Prot. 36430/A1012A, con la quale si conferma l'interesse all'aggiudicazione della presente gara e si richiede nel contempo di procedere all'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020;

- dato atto che sono state ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, come richiesto con note del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro prott. nn. 123792/A1112C del 17.11.2020 e 128964/A1112C del 4.12.2020, pervenute al Settore Contratti rispettivamente in data 18.11.2020 prot. 36430/A1012A e 7.12.2020 prot. 39013/A1012A del 7.12.2020, del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica,

strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. all'Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, per l'importo di € 421.580,56 oltre I.V.A. pari ad € 92.747,72 e così per complessivi € 514.328,28 o.f.i., in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto dell'appalto determinerebbe grave danno all'interesse pubblico, poiché il servizio di sorveglianza sanitaria costituisce obbligo datoriale e riveste natura indispensabile e indifferibile, essendo, il medesimo, finalizzato a garantire una consulenza continuativa a fianco del Datore di Lavoro attraverso le relative attività definite dal D.Lgs. 81/08;

- dato atto che la somma di € 514.328,28 o.f.i., necessaria a far fronte all'obbligazione contrattuale, è stata impegnata con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro n. 992 del 18.12.2019 sul cap. 129937 annualità 2020-2021 (imp. 3293/2020, imp. 1141/2021) e annotazione contabile annualità 2022-2023 (annotazione n. 195/2022 e 103/2023);

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- ritenuto di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni di cui all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella persona del Dott. Andrea Spinaci, funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- - L. 23/2014;
- - D.Lgs. 118/2011;
- - L.R. 6 del 6.4.2016;

- - D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022": Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- - L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;
- - Artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- - Artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle determinazioni nn. 992 del 18.12.2019 e 340 del 6.8.2020

determina

- di approvare il verbale di gara reg. n. 24/20 del 23.9.2020, relativo all'apertura delle offerte, dal quali è risultata migliore offerta quella prodotta dall'Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, con un ribasso pari al 10% sull'importo a base di gara;

- di procedere all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, come richiesto con note del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro prott. nn. 123792/A1112C del 17.11.2020 e 128964/A1112C del 4.12.2020, pervenute al Settore Contratti rispettivamente in data 18.11.2020 prot. 36430/A1012A e 7.12.2020 prot. 39013/A1012A, del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. all'Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, per l'importo di € 421.580,56 oltre I.V.A. pari ad € 92.747,72 e così per complessivi € 514.328,28 o.f.i., in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto dell'appalto determinerebbe grave danno all'interesse pubblico, poiché il servizio di sorveglianza sanitaria costituisce obbligo datoriale e riveste natura indispensabile e indifferibile, essendo, lo stesso, finalizzato a garantire una consulenza continuativa a fianco del Datore di Lavoro attraverso le relative attività definite dal D.Lgs. 81/08;

- di dare atto che sono state ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- di dare atto che la somma di € 514.328,28 o.f.i., necessaria a far fronte all'obbligazione contrattuale, è stata impegnata con determinazione dirigenziale del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro n. 992 del 18.12.2019 sul cap. 129937 annualità 2020-2021 (imp. 3293/2020, imp. 1141/2021) e annotazione contabile annualità 2022-2023 (annotazione n. 195/2022 e 103/2023);

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nel rispetto della tempistica prescritta dal comma 9 del medesimo articolo;

- di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni di cui all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella persona del Dott. Andrea Spinaci, funzionario del

Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e che all'accertamento della somma di € 2.325,32 o.f.i. relativa alla pubblicazione del bando di gara sui quotidiani "IL MESSAGGERO" edizione nazionale, "IL FATTO" edizione nazionale, "IL CORRIERE DELLA SERA" edizione Torino e "IL PICCOLO" di Alessandria, si farà fronte con successivo e separato atto;

- di dare atto che non si aderirà alla convenzione CONSIP, aggiudicata in data 6.11.2020 ("Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – lotto 1"), indicando che presumibilmente i lotti saranno attivi entro il primo trimestre dell'anno 2021, in quanto, come indicato dalla nota Prot. n. 128964/A1112C del 4.12.2020, pervenuta al Settore Contratti in data 7.12.2020 Prot. n. 39013/A1012A, è stato verificato ulteriormente come i prezzi unitari utilizzati per la determinazione dell'importo a base d'asta del servizio in oggetto sono inferiori ai prezzi del contratto attuativo della stessa convenzione CONSIP, inoltre su tali prezzi unitari, di per sé già inferiori ai prezzi della convenzione CONSIP, il ribasso offerto dall'Operatore economico BIOS S.r.l., ha determinato condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle della convenzione quadro CONSIP, condizione di risparmio economico di per sé sufficiente per non acquisire il servizio tramite la convenzione CONSIP (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937);

- di dare atto che, ad oggi, non sono attive convenzioni presso la Società di committenza regionale S.C.R. Piemonte;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf

Allegato 

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE E DI TUTTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI
MEDICINA DEL LAVORO, OVVERO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE, DELLA
DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO
CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA COSÌ COME
DEFINITE DAL D.LGS. 81/08 E S.M.I. NONCHÉ
L’ASSISTENZA TECNICA E SANITARIA SPECIALISTICA PER
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DELLA REGIONE
PIEMONTE.

(CIG N.8219139810)

IMPORTO CONTRATTUALE: € 421.580,56, oltre I.V.A.

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F.)
rappresentata _____, Dirigente del
Settore _____, domiciliata ai fini del
presente atto presso la sede regionale di Torino,
via _____, di seguito "Il Committente"

E:

BIOS s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) - Via
G.B. Beccaria n. 16, Codice Fiscale/Partita IVA
n. _____, nella figura del Legale
rappresentante della Società, Sig. _____,
nato a _____, il _____, in qualità di
Procuratore Speciale della Società medesima,

domiciliato per tale incarico presso la sede della stessa, per brevità "l'Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 992 del 18.12.2019, il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- con Determinazione n. 42 del 19.02.2020 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara;

- con determinazione dirigenziale n.del
il Settore Contratti ha proceduto ad aggiudicare definitivamente, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, il servizio all'Operatore Economico **BIOS S.r.l.** con sede legale in Mondovì (CN) - Via G.B. Beccaria n. 16, per l'importo di € 421.580,56, oltre I.V.A., con un ribasso pari al 10% sull'importo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A. e i relativi allegati, l'offerta economica nonché il patto di integrità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati, nell'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente

Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 3 - OGGETTO

Il Committente affida all'Appaltatore l'incarico di svolgere le prestazioni di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 ovvero le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, comprendenti l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

I medici competenti, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs.81/2008, sono:

II Dott. svolgerà anche le funzioni di coordinamento delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allo scopo di garantire l'uniformità delle procedure nell'ambito delle diverse realtà lavorative della Regione Piemonte.

Le attività svolte a favore del personale dipendente, in servizio presso il Committente, riguardano circa 3.100 lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3 del C.S.A.). Il numero dei lavoratori deve essere considerato come indicativo ed è così suddiviso:

- circa 2.600 appartenenti al "comparto dipendenti Regione Piemonte", il cui datore di lavoro è il Direttore della Direzione Segretariato Generale;

- circa 40 appartenenti al "comparto addetti settore fitosanitario" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura;

- circa 500 appartenenti al "comparto addetti forestali" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Attività Giuridica e Amministrativa della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Sia il numero del personale, che le sedi regionali possono essere soggette a variazione durante il periodo di validità del rapporto contrattuale in oggetto, senza che ciò costituisca oneri aggiuntivi per il Committente.

**ART. 4 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO - PIANO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA - ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DEL MEDICO
COMPETENTE - MODALITA' DI ESECUZIONE**

Le prestazioni del servizio di "Sorveglianza sanitaria", sono previste secondo le modalità dettagliatamente descritte negli artt. 3, 4, 5, 6, 8 del C.S.A. che si richiama.

**ART. 5 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Committente un servizio di segreteria organizzativa e gestionale che comprenda in modo indicativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

- definizione scadenziario e programmazione delle visite dei medici;
- convocazione delle visite di medicina del lavoro e delle visite su richiesta del lavoratore;
- supporto ai referenti indicati dal Committente, tramite telefono e/o casella di posta elettronica dedicato.

ART. 6 - MEDICO AUTORIZZATO

L'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dal Committente, entro 15 giorni consecutivi dall'inizio del servizio, a mettere a disposizione una figura idonea il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da designare come Medico Autorizzato, come previsto dall'art. 9 del C.S.A. che si richiama.

ART. 7 - DURATA

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di avvio del servizio in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dal Committente. In

tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, sopra citato.

In tale ipotesi, la cauzione di cui al successivo art. 11 prestata dall'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dovrà essere proporzionalmente adeguata.

**ART. 8 - CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO -
CESSIONE DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € 421.580,56, oltre I.V.A, è subordinato all'emissione di regolare fattura.

L'importo del contratto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni straordinarie/aggiuntive si rinvia al successivo art. 14 ed all'art. 23 del C.S.A.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale, previo assenso del Committente.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, è prescritto a far data dal 31.3.2015, l'obbligo dell'invio alle Pubbliche Amministrazioni della fattura in forma elettronica.

La fattura, trasmessa attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), dovrà indicare l'oggetto del servizio ed essere accompagnata da

un rendiconto con l'elenco delle prestazioni effettuate, suddiviso per comparto, a firma del responsabile dell'Appaltatore.

Come previsto dal sopra citato articolo, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo gara), specificato nel bando e nel Disciplinare di Gara.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte del Committente, tramite il D.E.C. e i referenti di cui al successivo art. 10, delle prestazioni effettuate, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonchè le eventuali penali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento, a seguito di nulla osta del D.E.C.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dal Committente si provvederà a seguito di presentazione di fattura dettagliata con indicazione della prestazione

effettuata e previa attestazione della regolarità del servizio da parte del D.E.C. e dei referenti.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

Il codice unico IPA al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:_____.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni.

A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine suddetto saranno dovuti gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile e dell'art. 13 della L.R. 6/2016 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente stesso a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, il Committente procederà a dar corso all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente "dedicato" indicato dall'Appaltatore.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le

generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato_____.

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto medesimo sono le seguenti:

- _____.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il

"Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella persona del Dott._____.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione sarà supportato nell'attività di verifica dai referenti nominati dal Committente.

Per quanto non specificatamente indicato, si fa espresso rinvio al C.S.A. in quanto parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n._____, emessa in data _____dall'impresa di assicurazioni _____ - per l'importo di Euro_____.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia

di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, come precisato all'art. 12 del C.S.A., tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente. In relazione a quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato, per un massimale - esente franchigia - non inferiore a € 1.000.000,00(unmilione/00), per sinistro e per persona, polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro n. _____, emessa dalla Società _____. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del Committente, a qualsiasi eccezione con riferimento alla copertura di rischio, anche in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che, qualora per qualsiasi

causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;

- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;

- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica dell'idoneità lavorativa pre-assuntiva;

- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;

- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;

- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

**ART. 13 - ATTIVITA' DEI LAVORATORI SOGGETTI A
CONTROLLO SANITARIO**

Si richiama l'art. 11 del C.S.A.

**ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA'
DELL'APPALTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE -
ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il D.E.C., su disposizione del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, redigendo, in contraddittorio con quest'ultimo, apposito verbale, redatto in duplice esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Appaltatore.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente non avesse più interesse alla continuazione del servizio o avesse la necessità di far eseguire minori o maggiori prestazioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle

variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Il Committente prevede per eventuali prestazioni aggiuntive/straordinarie che potranno essere richieste all'Appaltatore per attività attinenti al servizio in questione, al momento non preventivabili, lo stanziamento annuale di presunti € 5.000,00, IVA esente, fermo restando che tale importo non è vincolante per il Committente. La quantificazione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 al C.S.A. a cui va applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero del vigente tariffario di Medicina del Lavoro ed Epidemiologia e Tossicologia Industriale dell'A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino nel caso di prestazioni non comprese in tale Allegato, ferma restando l'applicazione del ribasso di gara.

In fase di esecuzione il D.E.C./referenti accertano la regolarità delle prestazioni così come indicato all'art. 10.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il D.E.C./referenti effettuano i necessari accertamenti al fine del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle

prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Appaltatore.

Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ART. 15 - PENALI E PROVVEDIMENTI IN CASO DI
INADEMPIENZA**

Nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente alle prestazioni contrattuali pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta, salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal D.E.C., impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Il D.E.C., coadiuvato dai referenti, provvederà a quantificare le penali che il Committente comminerà all'Appaltatore nei casi di seguito previsti:

- mancata redazione del PSS di cui all'art. 4 del C.S.A. nei tempi indicati - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancato aggiornamento dei protocolli sanitari - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 5 del C.S.A. - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori nei tempi previsti dall'art. 5 del C.S.A. - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti all'art. 20 del C.S.A. - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni previste dall'art. 113.bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il Committente contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO

UNILATERALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP stesso qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto:

- siano state applicate, con le modalità di cui all'art. 17 del C.S.A., penalità di importo pari al 10% dell'ammontare del contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di cessione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o pignoramento;
- cessione del credito in violazione delle disposizioni di legge;
- in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- violazione delle disposizioni del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali.

Nei casi previsti l'Appaltatore, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che il Committente dovesse subire per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente, concluso il relativo procedimento, disponga di valersi della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà all'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dal Committente.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico il servizio ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, D.Lgs. 159/2011, il Committente può inoltre recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento a suo insindacabile giudizio, ex art. 109 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C., con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 gg. (venti giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di sorveglianza sanitaria e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva con possibilità per il Committente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto all'importo contrattuale.

**ART. 17 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
DELL' APPALTATORE**

Il Committente si riserva di chiedere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, del personale e dei collaboratori dell'Appaltatore che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento o idoneo alla regolare esecuzione del servizio. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 15.

In caso di esigenze di sostituzione nel corso della durata del contratto, l'Appaltatore dovrà tempestivamente darne comunicazione al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti delle figure proposte in sostituzione, i quali dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.

ART. 18 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dall'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 19 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, da inviarsi entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - CLAUSOLA

SOCIALE

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Committente da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore ha l'obbligo altresì:

- di rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, reperibile sul sito Web della Regione Piemonte-sezione Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali);

- di rispettare gli obblighi di condotta delineati dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui alla D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 - Misura 6.1.3, disponibile sul sito web della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente- Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

- di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

IL Committente rimane estraneo ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Appaltatore ed i propri dipendenti o collaboratori.

ART. 21 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: "IL MESSAGGERO" edizione nazionale, "IL FATTO"

edizione nazionale, "IL CORRIERE DELLA SERA" edizione Torino e "IL PICCOLO" di Alessandria), pari ad € 2.325,32 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, l'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, l'Autorità giudiziaria competente per la risoluzione è il Foro di Torino.

ART. 23 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Offerta economica;
- D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa e non esaustiva citate nell'art. 26 del C.S.A.;
- il Codice Civile e leggi in materia;
- norme della Contabilità dello Stato.

ART. 24 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle

informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. L'Appaltatore non potrà altresì divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 101/2018 attuativo del General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni siano trattati nel rispetto della normativa di riferimento sopra indicata.

L'Appaltatore si impegna altresì ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al

trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed l'importo di

aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la _____ - i delegati al trattamento sono il Responsabile del Settore_____.

Per quanto non espressamente previsto si richiama l'art. 24 del C.S.A.

ART. 25 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Il servizio di sorveglianza sanitaria, oggetto del presente contratto, comporta per l'Appaltatore l'attività di trattamento di dati personali del personale dipendente della Regione Piemonte del ruolo della Giunta regionale, pertanto quest'ultimo, con la stipulazione del contratto, accetta anche la nomina a Responsabile esterno del

trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 25, comma 1, lett. c) il Medico Competente "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente".

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, sarà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento dei dati personali (l'atto di nomina costituisce parte integrante del presente contratto), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs. n. 101/2018.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità di cui al presente appalto, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.

Tali dati dovranno essere restituiti senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria

reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia al Delegato del Titolare sia ad altra eventuale società per la successiva gestione indicata dallo stesso.

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato del Titolare apposita dichiarazione scritta recante l'attestazione che presso di sé non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei subresponsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non

consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto sopra previsto in merito ai Sub responsabili.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore _____

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.

L'APPALTATORE

BIOS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.

ALLEGATO 1

Condizioni contrattuali e istruzioni ai Responsabili del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR").

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, l'Operatore Economico **BIOS S.r.l.** con sede legale in Mondovì (CN) - Via G.B. Beccaria n. 16, affidatario del "Servizio di medico competente" è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali unionale, nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

BIOS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/ 2005, n. 82